

**CODICE DELLA NAVIGAZIONE**  
**(R.D. 30 marzo 1942, n. 327)**  
**Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto**  
**legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e**  
**dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230**

**Art. 1164. Inosservanza di norme sui beni pubblici.**

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo <sup>(1)</sup> o aeronautico <sup>(2)</sup> ovvero delle zone portuali della navigazione interna <sup>(3)</sup> è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098 <sup>(4)</sup>.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro <sup>(5)</sup>

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi gli artt. 28-55 c.n.

<sup>(2)</sup> Vedi gli artt. 694-699 c.n.

<sup>(3)</sup> Vedi gli artt. 56-61 c.n.

<sup>(4)</sup> Articolo così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1164. Inosservanza di norme sui beni pubblici. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 1975, n. 58 (Gazz. Uff. 20 marzo 1975, n. 77), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost.

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, L. 8 luglio 2003, n. 172.